



# COMUNE DI SARCONI

PROVINCIA DI POTENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 26/06/2025

COPIA

<b>OGGETTO:</b>	CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI PERIODO 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **18:30**, **Casa Comunale**, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione, seduta in prima convocazione.

### Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	TEMPONE GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	CARLOMAGNO DOMENICO		Si
Consigliere Comunale	DI LASCIO GIANPIERO	Si	
Presidente	FORASTIERO ROBERTO	Si	
Consigliere Comunale	FORESTIERO ANTONELLO		Si
Consigliere Comunale	GIOVINAZZO DONATO	Si	
Consigliere Comunale	GRECO ELISA		Si
Consigliere Comunale	LABANCA NICOLA		Si
Consigliere Comunale	RADESCA DONATO	Si	
Vice Presidente	SBARRA VALENTINA		Si
Consigliere Comunale	ZAMBRINO ANTONELLA	Si	

Totale Presenti: 6	Totale Assenti: 5
--------------------	-------------------

Assume la Presidenza il Sig. **Roberto FORASTIERO**

Partecipa **Donato Cristiano BOCCIA - Segretario Comunale-**

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	20/06/2025	F.to Liberato RAMARRO
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	20/06/2025	F.to Liberato RAMARRO



## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)[...]»;

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTO che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

VISTO il Decreto Legislativo n. 116/2020, di attuazione della direttiva 2018/851/UE e della direttiva 2018/852/UE, che ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, intervenendo in particolare sugli articoli 183 “Definizioni”, 198 “Competenze dei comuni” e 238 “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” del decreto legislativo 152/06;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A, come integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF;

DATO ATTO in particolare che:

- con la delibera Arera del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023 389/2023/R/RIF e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2024-2025. In particolare, nella Delibera richiamata e nell'Allegato A (MTR – 2 aggiornato) sono dettagliate le linee guida per la predisposizione dei Piani Finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani.
- con la Determina n. 1/2023 – DTAC sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, ovvero il Tool di calcolo del PEF, la Relazione di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità;
- la procedura di approvazione del Piano prevede la trasmissione del piano economico finanziario all'Ente territorialmente competente;
- le citate disposizioni hanno previsto un aggiornamento biennale del piano finanziario TARI, procedura obbligatoria per tutti i soggetti coinvolti nella predisposizione del PEF con riferimento alle annualità 2024-2025;

VISTA altresì la deliberazione ARERA 18 GENNAIO 2022 15/2022/R/RIF recante “REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” e il relativo ALLEGATO A che contiene il TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)”; EVIDENZIATO che, in tale deliberazione, con l'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso modelli di gestione omogenei a livello nazionale, sono stati previsti nuovi standard minimi tecnici e contrattuali del Servizio di Igiene Urbana, rilevanti anche ai fini TARI;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione dell'eterogeneità e delle specificità del settore, il provvedimento di ARERA ha confermato l'adozione di un modello di regolazione secondo i principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica nei confronti degli utenti, rinviando ad una fase successiva l'adozione di standard specifici e indennizzi automatici a favore dell'utente in caso di mancato rispetto dei medesimi standard, in analogia agli altri settori regolati;

CONSIDERATO che il set di obblighi di qualità introdotto dalla delibera 15/2022/R/RIF è sostanzialmente articolato:

- per la qualità contrattuale, con riferimento a: 1) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio; 2) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati; 3) Punti di contatto con l'utente; 4) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti; 5) Ritiro dei rifiuti su chiamata; 6) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica, con riferimento a: 1) Continuità e regolarità del servizio; 2) Sicurezza del servizio.

DATO ATTO che nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti il Comune di Sarconi svolge prevalentemente le funzioni legate alla elaborazione delle tariffe e alla riscossione essendo appaltato a terzi il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e accessori e di raccolta differenziata;

DATO ATTO che tali attività svolte a livello comunale con riferimento al set di obblighi ARERA sopra evidenziati si sostanziano nelle seguenti attività:

- gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
- accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
- dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgono, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati;

CONSIDERATO che tutti i profili sopra indicati trovano la propria disciplina nell'ambito del Regolamento della TARI approvato dal Comune;

DATO ATTO che il TQRIF si applica dal 01.01.2023;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono: «650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti". VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

DATO ATTO che dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07; 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie; 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: 1) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; 2) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, 3) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

VISTO il DPR. 27.04.1999, n.158: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e dell'articolo 53, comma 16 della legge n.388 del 2000, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n. 25 del 2022, il quale ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche

tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15- ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 26.05.2022, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Sarconi, le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono svolte dall'EGRIB (Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/06/2024 recante "PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025, VALIDATO DALL'EGRIB IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA DEL 3 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF, INTEGRATA E MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023, 389/2023/R/RIF E DALLA DELIBERAZIONE 23 GENNAIO 2024, 7/2024/R/RIF";

DATO ATTO che con la suddetta D.C.C. n. 12/2024 il Consiglio Comunale ha preso atto della validazione del PEF rifiuti 2022-2025 del Comune di Sarconi, aggiornamento biennale 2024- 2025, così come trasmesso dall'EGRIB (Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata) con Determinazione n. 162 del 10.06.2024 acquisita al protocollo comunale con n° 4901 del 10/06/2024, per il seguente valore riferito all'anno 2025: € 206.153,92;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 09.04.2025 è stato disposto di utilizzare il contributo forfettario previsto dai fondi del Programma Operativo Val D'agri, Melandro, Sauro, Camastra – "RIPOV SERVIZI COMUNALI" di cui al verbale del comitato di coordinamento e monitoraggio del 08.10.2024 per la riduzione d'ufficio della TARI, da suddividere equamente a favore di tutti i contribuenti, utenze domestiche e non domestiche, al fine di limitare l'impatto sulla popolazione dell'aumento dei costi di gestione della raccolta rifiuti urbani per complessivi € 50.521,93;

DATO ATTO che il suddetto utilizzo dei fondi del Programma Operativo Val D'agri è stato approvato dalla Regione Basilicata con determinazione dirigenziale n. 12BH.2025/D.00360 del 30/4/2025;

VISTO il DL n. 25/2025 (cd. Decreto "PA") convertito in L. n. 69/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025 n. 109 che all'art. 10-ter ha differito al 30 giugno 2025, per l'anno 2025, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 26.06.2024 con la quale si prendeva atto della validazione del PEF rifiuti 2024 -2025 da parte dell'Egrib (ente territorialmente competente) con propria determina n. 162 del 10.06.2024, acquisito al Prot. n° 4901 del 10/06/2024 che aveva esposto i seguenti importi:

- costo complessivo anno 2024 € 200.027,66;
- costo complessivo anno 2025 € 206.153,92;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 Determinazione Arera 2/DRIF/2021) di confermare le tariffe TARI approvate nell'anno 2024 anche per l'anno 2025;

CONSIDERATO CHE:

il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 recante "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.", pubblicato in GU n.60 del 13-03-2025;

DATO ATTO che:

- il suddetto DPCM n. 24/2025 individua i principi e i criteri per la definizione da parte di ARERA delle modalità applicative del cd. "bonus sociale per i rifiuti"
- il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare;
- il suddetto bonus sociale consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente;
- per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del suddetto bonus sociale l'ARERA istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti;
- a decorrere dal 1° gennaio 2025, il suddetto bonus sociale per i rifiuti, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di legge;
- l'ARERA con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che

devono essere fornite da parte dell'INPS;

- i comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualità di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAtè ai sensi del comma 2

- l'ARERA con propri provvedimenti, definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGAtè, necessari alla attuazione delle compensazioni di cui all'articolo 3, comma 2;

VISTA la Delibera ARERA del 01 aprile 2025 n. 133/2025/R/rif recante "AVVIO DI PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL "BONUS SOCIALE RIFIUTI" AGLI UTENTI DOMESTICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI IN CONDIZIONI ECONOMICHE SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24";

DATO ATTO che la suddetta delibera ARERA, tra l'altro, istituisce a decorrere dall'1 gennaio 2025 la componente perequativa unitaria 3, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza;

VISTO il documento per la consultazione 240/2025/R/RIF approvato da ARERA recante "ORIENTAMENTI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124";

DATO ATTO che con il suddetto Documento per la consultazione 240/2025/R/RIF, ARERA ha fornito gli orientamenti in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, sottolineando che "non appare possibile procedere all'erogazione dell'agevolazione già nel 2025, in considerazione delle scadenze previste per l'approvazione della TARI e delle tempistiche necessarie per trasmettere ai gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti l'elenco dei beneficiari del 2025, primo anno di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, in tempi compatibili con l'approvazione della TARI medesima", e che "l'Autorità è orientata a disporre l'erogazione del bonus rifiuti di competenza 2025 (calcolato come riduzione della TARI/tariffa di competenza dell'anno 2025) a valle dell'effettiva implementazione del sistema di trasmissione dei flussi, da applicarsi in maniera ordinata e coerente alla TARI (ovvero tariffa corrispettiva) relativa al 2026", ritenendo comunque necessario l'inserimento della componente perequativa Ur3 (del valore di 6,00 €) all'interno dei documenti di riscossione;

Secondo ARERA "quanto sopra avrà l'effetto, da un lato, di alleviare l'onere in capo ai gestori che finanziano il meccanismo perequativo, per i quali i versamenti a CSEA sono posticipati di un anno, e allo stesso tempo, permetterà di acquisire le risorse aggiuntive dell'anno "a" ai gestori che attendono le erogazioni da parte di CSEA, limitando l'onere finanziario dovuto all'anticipazione delle agevolazioni spettanti agli utenti beneficiari". Di fatto quindi l'importo richiesto ed incassato dai contribuenti nel corso del 2025 dovrà essere trattenuto dagli enti che lo utilizzeranno nel 2026 per il riconoscimento dei bonus ai beneficiari e dovrebbero riversare la quota in eccesso a CSEA ad inizio 2027

DATO ATTO altresì che i Comuni sono obbligati ad applicare il bonus sociale rifiuti in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 27.12.2024, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il bilancio di previsione 2025-2027 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 27.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, e redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all'anno 2025:

- prima rata: 30 novembre 2025
- seconda rata: 31 dicembre 2025 con possibilità di saldare l'intero importo con la prima rata al 30 novembre 2025;

RITENUTO opportuno, alla luce del PEF 2022-2025, aggiornamento biennale 2024-2025, come validato da EGRIB, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. ;

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in argomento;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

*Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26.06.2024 relativo al biennio 2024-2025, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-2, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che la manovra tariffaria sarà effettuata sulle risultanze del suddetto piano pluriennale, con riferimento alla parte relativa all'esercizio anno 2025;

3. di dare atto che il PEF 2025 ammonta ad € 206.153,92;

1

4. di approvare per l'anno 2025 le tariffe della TARI come da allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

1

5. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Potenza, nella misura del 5%;

le componenti perequative UR1,a, UR2,a, UR3,a pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

6. di applicare per l'anno 2025 le seguenti agevolazioni e/o riduzioni delle tariffe Tari:

- locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risiede o dimora fuori dal territorio Comunale per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato.....30%;

- riduzioni abitazioni rurali fuori dal centro abitato.....30%;

- attività artigianali e commerciali fuori dal centro abitato.....30%;

- Bed & Breakfast.....25%;

- Bar, Ristoranti, Pasticcerie e Pizzerie d'asporto e similari.....40%;

- Autofficine, Elettrauti, Carrozzeria e Fabbri.....30%;

- Attività Industriali.....30%;

- Uffici Agenzie e Studi Professionali.....30%;

7. di prevedere una ulteriore riduzione da applicarsi d'ufficio sugli avvisi di pagamento TARI anno 2025, equamente tra tutti i contribuenti titolari di utenze domestiche e non domestiche, a valere sui fondi RIPOV di cui in premessa, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 09.04.2025;

8. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, sia effettuato in n. 2 (due) rate, aventi le seguenti scadenze:

- prima rata: **30 novembre 2025**;

- seconda rata: **31 dicembre 2025**

con possibilità di saldare l'intero importo con la prima rata al **30 novembre 2025**;

9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

10. Di DELIBERARE con separata e unanime votazione di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000.

**Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:**

**Il Presidente**  
**f.to Roberto FORASTIERO**

**Il Segretario Comunale**  
**f.to Donato Cristiano BOCCIA**

---

**Referto di pubblicazione**

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Sarconi, lì **02/07/2025**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**f.to CORBO DANIELE**

---

**— Certificato di esecutività**

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

**SI CERTIFICA**

**che la su estesa deliberazione:**

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **02/07/2025**

**Il Segretario Comunale**  
f.to Donato Cristiano BOCCIA

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo**

Dalla residenza comunale, lì **02/07/2025**

**Il Segretario Comunale**  
*Donato Cristiano BOCCIA*

